SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 1963)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPOLA, FOLLIERI, DE CAROLIS, SANTALCO, GATTO
Eugenio e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975

Trattamento economico del personale appartenente alla magistratura ordinaria, alla magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali nonchè alla Avvocatura dello Stato

Onorevoli Senatori. — Come è noto, l'Assemblea costituente attribuì alla Magistratura una posizione di assoluta autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato, definendola ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 104 della Costituzione).

Da tali premesse scaturì la legge 24 maggio 1951, n. 392 (cosiddetta legge Piccioni) che attribuì ai magistrati un assetto giuridico ed economico distinto da quello di tutti i dipendenti statali e ad esso superiore, realizzando una prima parziale abolizione della scala gerarchica.

Contestualmente, a sottolineare il carattere particolare della funzione, venne inibito al magistrato di percepire emolumenti, fuori dello stipendio, e sostanzialmente di svolgere attività diversa da quella giurisdizionale.

La posizione di preminenza che così venne riconosciuta alla Magistratura si vanificò tuttavia, nel corso degli anni per effetto del moltiplicarsi di indennità, proventi e compensi, più o meno palesi, comunque non compresi nello stipendio, di cui vennero a fruire i funzionari amministrativi, specie nelle qualifiche più elevate.

Si pose, pertanto, il problema di una riqualificazione del trattamento economico della Magistratura, che tenesse conto non soltanto della retribuzione tabellare, ma anche di quella globalmente percepita dagli amministrativi.

Al fine di evitare il ricorso ad agitazioni di carattere sindacale da parte dei magistrati, fu adottato un sistema che prevedeva la equiparazione economica fra i consiglieri di Cassazione ed i direttori generali, ponendo

ad essenziali presupposti, da un canto, un comune rigoroso divieto di percezione di emolumenti extratabellari a qualsiasi titolo, senza di che non sarebbe stato possibile realizzare una concreta eguaglianza retributiva; dall'altro, una nuova configurazione del direttore generale, inteso come funzionario avulso dalla normale carriera burocratica, con effettive funzioni e gravose responsabilità amministrative (articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249; articoli 16-bis e 16-ter ex articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Purtroppo anche il sistema retributivo oggi vigente non appare soddisfacente, perchè, attraverso il riassetto generale giuridico ed economico della burocrazia, invece di effettuare il collegamento con la figura particolare di direttore generale come sopra delineata, si è posta in essere una sorta di equiparazione tra qualifiche proprie della Magistratura e una funzione burocratica, che si è pretesa corrispondente, sostanzialmente assimilando funzioni del tutto distinte tra loro, anche in relazione alla diversa disciplina costituzionale.

D'altronde, l'onnicomprensività del trattamento retributivo della dirigenza è venuta meno per la sussistenza di numerosi compensi extratabellari (straordinari, indennità particolari, premi di rendimento, compensi ex articolo 19 della legge n. 734 del 1973, eccetera), di guisa che ne è derivato un sostanziale travisamento dei termini attraverso i quali doveva operare il collegamento retributivo.

Il disagio di tale situazione è stato già avvertito dagli organi parlamentari, tanto che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 1973, approvò un ordine del giorno in cui si affermava che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dell'ordine giudiziario avrebbe implicato l'opportunità di una regolamentazione del trattamento economico dei magistrati « non meccanicamente ancorato a quello dei pubblici dipendenti le cui funzioni erano radicalmente diverse ».

D'altro canto, è noto come la materia sia attualmente presa in considerazione da una serie di iniziative di legge tra cui alcune, di origine governativa, relative alle magistrature amministrative, il cui trattamento è tradizionalmente connesso a quello dei magistrati ordinari.

Al fine di esaminare la complessa materia alla luce delle premesse e delle esigenze sopra prospettate, in un complesso unitario che riaffermi la piena autonomia, anche sotto il profilo retributivo, della Magistratura e coordini coerentemente le norme dei singoli ordinamenti, è stato predisposto il presente disegno di legge improntato ai criteri che seguono.

1. — In primo luogo è stata riaffermata, in maniera rigorosa, l'assoluta impossibilità per i magistrati di percepire compensi extra stipendio, con esclusione di limitate, tassative eccezioni, dovute ad esigenze di preminente interesse pubblico che la legge Piccioni ritenne non potessero essere ignorate (art. 1).

Si è ritenuto di insistere su questo aspetto dello *status* giuridico-economico del personale in esame che appare peculiare di esso, giacchè, mentre si riconosce ai funzionari amministrativi, che esplicano eccezionali prestazioni fuori orario, il diritto al cosiddetto straordinario, non è dubbia l'estrema difficoltà di compensare in maniera corrispondente l'attività che i magistrati normalmente sono costretti a svolgere fuori ufficio e fuori orario per una serie di atti, oltrechè per la redazione delle sentenze.

Tale obiettiva diversità ha comportato, di volta in volta, numerose deroghe al trattamento onnicomprensivo dei funzionari amministrativi, cui è consentito di svolgere altre attività remunerate a favore di organismi pubblici diversi di quelli di appartenenza, fuori dell'orario di ufficio.

Per i magistrati, invece, si è sempre ritenuta, sin dall'Assemblea costituente, la necessità di vietare attività retribuite a favore del Governo, anche per tutelarne l'indipendenza; il che implica la necessità di una adeguata autonoma normativa.

2. — Per quanto riguarda il sistema retributivo previsto dall'articolo 2 e dalle annesse tabelle *A* e *B*, esso parte dal presupposto del-

lo sganciamento tra progressione in carriera e progressione nelle funzioni, pienamente realizzato per i magistrati ordinari, in particolare, da ultimo, con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, e previsto per le magistrature speciali dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente disegno di legge.

Tale presupposto determina una piena adesione a quei disegni che mirano a realizzare una progressione economica autonoma, giacchè anche la progressione in carriera, oramai, è sostanzialmente collegata al decorso del tempo e svincolata dalle esigenze dell'organico, e, d'altro canto, il sistema proposto consente di meglio recepire le caratteristiche proprie degli ordinamenti delle singole magistrature e di conservare il sistema degli scatti biennali tipici ormai di qualsiasi rapporto di lavoro.

A questo proposito viene recepito il criterio di parziale conservazione degli scatti goduti, tale da consentire, come già effettuato in molteplici settori dell'ordinamento pubblico e privato, una più aderente valutazione delle anzianità maturate.

3. — Di estrema importanza appare, infine, la previsione di un organo composito cui sia demandato l'adeguamento automatico del trattamento previsto dalle variazioni del costo della vita. Anche in questo caso trattasi di applicazione particolare di uno strumento operativo, già previsto dall'ordinamento, ed inteso a soddisfare in maniera adeguata le esigenze delle magistrature di por fine al periodico ricorso ad agitazioni di carattere sindacale.

4. — Gli articoli 6, 7, 8 e 9 mirano a riportare, in maniera coordinata, i criteri che la legge 20 dicembre 1973, n. 831, ha adottato per i magistrati ordinari, a favore degli appartenenti alle magistrature amministrative e militari, nonchè all'Avvocatura dello Stato.

L'estensione di tali criteri — peraltro già valutata positivamente dal Governo, che ha in proposito presentato i disegni di legge numeri 1571, 1572 e 1573 (atti Senato) — appare doverosa sia sul piano politico che su quello giuridico-costituzionale, data la sostanziale identità delle funzioni.

In particolare va ricordato come l'articolo 103 della Costituzione tratta del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari sotto lo stesso titolo IV dedicato alla Magistratura, e come l'articolo 108 della Costituzione disciplina, in maniera analoga ai magistrati ordinari, le esigenze di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Identica problematica deve inoltre ravvisarsi in ordine ai magistrati dei tribunali amministrativi, cui competono le medesime garanzie delle altre magistrature speciali.

Per quanto riguarda l'Avvocatura, i suoi componenti trovano titolo ad un trattamento collegato a quello delle magistrature, in un principio espressamente sancito dal vigente ordinamento.

5. — La spesa complessiva può essere valutata in lire 4.600 milioni.

Per quanto concerne la rateizzazione prevista dall'articolo 10, va precisato che la stessa non comporta onere alcuno riguardando spese che scaturiscono dall'applicazione di norme vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, salvo il trattamento economico di cui agli articoli successivi, non potrà ottenere alcun corrispettivo per prestazioni personali in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o società a partecipazione statale diretta o indiretta, qualunque siano la denominazione od il titolo.

Sono esclusi da tale divieto le indennità per la partecipazione prevista da particolari disposizioni di legge ad organi speciali di giurisdizione, ovvero ad organi elettivi, le indennità di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, i compensi per incarichi di studio e di insegnamento nonchè le indennità integrative speciali di trasferta e di missione e la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al magistrato di Cassazione ed alle categorie equiparate, ai sensi della legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, viene attribuito lo stipendio annuo di lire 12.500.000.

Il trattamento spettante al restante personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, viene stabilito secondo i rapporti parametrici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 3.

Al personale regolato dalla presente legge vengono attribuiti aumenti biennali illimitati nella misura del 2,50 per cento degli stipendi iniziali delle singole qualifiche.

Al conseguimento delle qualifiche superiori, al personale suddetto vengono riconosciuti aumenti periodici in ragione della metà di quelli goduti nella qualifica inferiore. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, al-

tresì, alla rideterminazione, ove più favorevole, dei singoli trattamenti economici, in relazione agli aumenti periodici goduti nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 4.

Agli stipendi iniziali, come sopra determinati, della Magistratura ordinaria, di quelle speciali e dell'Avvocatura dello Stato verrà applicata, dal 1º luglio di ogni anno ed a partire dal 1º luglio 1976, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativa all'anno finanziario immediatamente precedente, considerando uguale a 100 l'indice del gennaio 1975 ed intendendosi per indice del costo della vita la media aritmetica degli indici mensili che, per l'anno stesso, sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Ai limitati effetti, previsti dal primo comma, si considerano come stipendi iniziali quelli spettanti ai magistrati di tribunale e qualifiche equiparate e l'adeguamento automatico al costo della vita opererà, entro gli importi a questi ultimi riconosciuti, anche per coloro che godono di un trattamento superiore.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo che precede, è istituita una commissione composta:

da quattro rappresentanti del Parlamento, di cui due senatori e due deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

dal vice presidente e da quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura;

da un rappresentante del Consiglio di Stato:

da un rappresentante della Corte dei conti;

da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato:

da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Detta commissione, convocata dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti; i relativi provvedimenti sono approvati a maggioranza assoluta.

Art. 6.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti, al compimento di otto anni dalla nomina a tali qualifiche, e coloro che li precedono nel ruolo, conseguono la nomina a presidenti di sezione secondo il turno di anzianità e salvo demerito.

I magistrati che hanno ottenuto detta nomina continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito per ordine di anzianità l'ufficio direttivo superiore.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la collocazione nel ruolo di anzianità, sono retrodatate, salvo il disposto dell'articolo 3, ultimo comma, ai soli effetti giuridici, al compimento di otto anni dalla nomina a consigliere o a vice procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano ai magistrati del Consiglio di Stato, ai magistrati militari nonchè agli avvocati dello Stato per il conseguimento delle qualifiche equiparate, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, a quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.

I consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, al conseguimento di otto anni dalla nomina a tale qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione.

Art. 8.

I referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella

qualifica, conseguono la promozione a primo referendario.

Le promozioni hanno luogo secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità da parte degli organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Al compimento dell'anzianità di cui al primo comma, i sostituti avvocati dello Stato conseguono, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, il trattamento economico del primo referendario della Corte dei conti.

I primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, nonchè i vice avvocati dello Stato, compiuto un periodo di effettivo servizio di complessivi anni nove nelle qualifiche di referendario e di primo referendario o equiparata, conseguono rispettivamente, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di ruolo, la promozione a consigliere o vice procuratore generale della Corte dei conti, a consigliere dei tribunali amministrativi regionali o a sostituto avvocato generale dello Stato.

Per i primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la promozione a consigliere è di sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 9.

Le nomine di cui all'articolo che precede, già conferite o da conferire, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, salvo il disposto dell'articolo 3, ultimo comma, per un periodo pari alle anzianità maturate in eccedenza ai complessivi anni nove di cui allo stesso articolo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni quattro e mesi sei.

Art. 10.

Gli aumenti di stipendio spettanti ai magistrati fino all'entrata in vigore della presente legge, in base al combinato disposto degli articoli 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che equiparano il trattamento del consigliere di cassazione a quello

del dirigente generale di livello *B*, saranno corrisposti previa determinazione da eseguirsi dagli organi competenti, in quattro rate uguali, alle scadenze 1° gennaio 1976, 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977 e 1° luglio 1977.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in lire 4.600 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6586 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA A

Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria con l'indice percentuale prendendo per base 100 il trattamento economico del consigliere di Corte di cassazione

FUNZIONI	Stipendio annuo lordo	Indice percentuale
Corte di cassazione		
Primo presidente	18.750.000	150
Procuratore generale, presidente aggiunto, presidente del Tribunale superiore alle acque pubbliche	16.750.000 15.000.000 12.500.000	134 120 100
CORTE DI APPELLO Consiglieri ed equiparati	10.650.000	85
Tribunale		
Giudici ed equiparati	9.375.000	75
Aggiunti giudiziari	6.750.000	54
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	5.500.000	44
Uditori giudiziari	5.000.000	40

TABELLA B

Tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e avvocati e procuratori dello Stato con l'indice percentuale prendendo come base = 100 il trattamento economico del consigliere di Stato ed equiparati

FUNZIONI	Stipendio annuo lordo	Indice percentuale
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	16.750.000	134
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato	15.000.000	120
Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore al Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato	12.500.000	100
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni di nomina	10.625.000	85
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore militare, sostituto avvocato dello Stato e sostituto procuratore capo dello Stato	9.375.000	75
Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni di nomina	8.250.000	- 66
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato	7.500.000	60
Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato	6.750.000	54
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	5.500.000	44